

STATUTO DI FIDIALTAITALIA – SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, SCOPO E OGGETTO

Art. 1 – Denominazione

È costituito un consorzio di garanzia collettiva dei fidi (confidi) in forma di società cooperativa per azioni (di seguito, la "Società" o la "Cooperativa"), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del Decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003 n. 326, denominata "FIDIALTAITALIA Società Cooperativa per Azioni".

Art. 2 – Sede

La Cooperativa ha sede nel Comune di Busto Arsizio. La Cooperativa può aprire sedi secondarie e unità locali. Spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale.

Spetta all'Assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni e l'istituzione o la soppressione delle sedi secondarie in Italia o all'estero. Il Consiglio di Amministrazione può istituire unità locali in Italia.

Art. 3 – Durata

La Cooperativa ha durata sino al 31 dicembre 2043, prorogabile con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Art. 4 - Scopo e attività mutualistica

La Cooperativa svolge esclusivamente l'attività di concessione di garanzia collettiva dei fidi nei confronti dei soci, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di legge e regolamentare.

La Cooperativa ha scopo mutualistico e svolge la propria attività senza fini di lucro.

Costituisce una organizzazione comune di soggetti economici allo scopo di aumentare la loro possibilità di accedere alle risorse finanziarie utili e necessarie allo svolgimento e allo sviluppo delle proprie attività, nonché allo scopo di contribuire alla costituzione ed al rafforzamento di strutture societarie e consortili di ogni ordine e grado per una migliore tutela degli interessi dei soci.

Più precisamente:

- la Società utilizza risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie ed eventualmente dagli enti sostenitori nei limiti previsti dalla legge e dal presente statuto, per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzia volte a favorire alle migliori condizioni il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario (ad esempio società di leasing e di factoring);
- la Società persegue l'interesse generale dei soci; eventuali interessi riferiti a particolari categorie di soci o a singoli soci potranno essere presi in considerazione purché non in contrasto con il suddetto interesse generale;
- le prestazioni di garanzia devono essere, di massima e compatibilmente con le forme tecniche del credito assistito, proporzionali al valore dell'azione versata da ciascun socio;
- ciascun socio ha diritto a richiedere le prestazioni sociali purché non sia in mora con i versamenti dovuti e sia in regola con gli altri adempimenti e gli obblighi statutari e regolamentari previsti.

Art. 5 – Oggetto

La Società, considerato il fine mutualistico e l'assenza di fini di lucro, svolge esclusivamente l'attività di garanzia collettiva dei fidi con l'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorire il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario (ad esempio società di leasing e di factoring).

Oltre all'attività di garanzia collettiva dei fidi, la Società svolge i servizi ad essa connessa o strumentali, tra i quali l'attività di consulenza alle imprese consorziate o socie, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge.

Nell'esercizio dell'attività di garanzia collettiva dei fidi, possono essere prestate garanzie personali e reali, stipulati contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio, nonché utilizzati in funzione di garanzia depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori delle imprese consorziate o socie.

Può altresì nell'esercizio dell'attività di garanzia collettiva dei fidi subordinarne la concessione alla prestazione da parte del soggetto richiedente di garanzie personali e reali.

La Società svolge anche altre attività, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dai regolamenti per i consorzi di garanzia collettiva dei fidi.

Art. 6 – Regole per lo svolgimento della attività mutualistica

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, la Società deve rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra Cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dal Consiglio di Amministrazione, devono essere approvati dalla prima Assemblea utile riunita in seduta ordinaria.

Art. 7 – Normativa applicabile

Alla Cooperativa si applicano, per quanto non previsto nell'atto costitutivo e nel presente statuto, la legislazione in materia cooperativistica con particolare riferimento alla normativa contenuta nell'articolo 13 del Decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003 n. 326, alle disposizioni del codice civile sulle società cooperative e, per quanto da esse non previsto, alle disposizioni sulle società per azioni, in quanto compatibili.

TITOLO II - SOCI

Art. 8 – Numero e requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato, comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Se, durante la vita della Cooperativa il numero di soci diviene inferiore al numero minimo stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la Cooperativa si scioglie.

Quando i soci sono persone fisiche ovvero ricorrono gli altri presupposti di legge, la Cooperativa può evitare lo scioglimento di cui al comma precedente, deliberando, prima del predetto termine, l'adozione delle norme previste dal codice civile sulle società a responsabilità limitata senza perdere la natura di società cooperativa, mediante approvazione di un nuovo statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

Possono esser soci le piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria, purché non abbiano in corso procedure per concordato preventivo, per amministrazione controllata o per fallimento o altra procedura equipollente, né siano falliti da meno di cinque anni e purché non abbiano riportato condanne a una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, dall'esercizio di una professione, arte, industria o mestiere, nonché dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Possono inoltre esser soci le imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dalla Unione europea ai fini degli interventi agevolati della Banca europea per gli investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purché complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese socie.

Gli enti pubblici e privati e le imprese di maggiori dimensioni che non possono far parte della Cooperativa, possono sostenere l'attività attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni; essi non divengono consorziati o soci e non fruiscono delle attività sociali, ma i loro rappresentanti possono partecipare agli organi elettivi dei confidi con le modalità stabilite dagli statuti, purché la nomina della maggioranza dei componenti di ciascun organo resti riservato all'assemblea.

Art. 9 – Procedura di ammissione

Il contenuto della domanda di ammissione è stabilito con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione deve provvedere sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta dalla Cooperativa.

In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della Cooperativa, nonché in relazione agli interessi e ai requisiti dei soci previsti dalla legge e dal presente statuto, il Consiglio di Amministrazione deve pertanto tenere conto:

- delle dichiarazioni contenute nella domanda di ammissione a socio;
- della documentazione ad essa allegata;
- di ogni altra informazione comunque acquisita;
- della effettiva e concreta capacità della Cooperativa di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interesse dell'aspirante socio;
- della compatibilità della ammissione del nuovo socio con l'effettiva e concreta capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei propri soci.

Il Consiglio di Amministrazione, in caso di ammissione, cura la comunicazione della deliberazione all'interessato e la relativa annotazione nel libro dei soci. Nel caso di deliberazione di rigetto, il Consiglio di Amministrazione deve motivarla ed entro sessanta giorni curarne la comunicazione al richiedente. In caso di mancata comunicazione del diniego nei termini stabiliti, il socio si ritiene ammesso.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, colui che l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera su tale argomento in occasione della sua prima successiva convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art 10 – Diritti dei soci

Spettano ai soci i diritti partecipativi e amministrativi previsti dalla legge.

In particolare spettano ai soci, in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente Statuto, il diritto di voto e, se del caso, il diritto di recesso e di controllo dell'attività del Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 – Accesso alla attività mutualistica

La Cooperativa organizza la propria attività economica in modo tale da consentire a tutti i soci cooperatori di instaurare con essa rapporti mutualistici in conformità al suo scopo e al suo oggetto.

Art. 12 – Obblighi dei soci

Il socio deve versare mediante conferimento in denaro l'importo delle azioni sottoscritte.

L'Ammissione alla Società comporta per ciascun socio l'obbligo di sottoscrizione e versamento di un'azione del valore nominale di € 52,00 (cinquantadue/00) e la presentazione della modulistica prevista dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, in funzione delle singole tipologie di prodotto e/o di rischio assunto, delibera le azioni da sottoscrivere a titolo di integrazione dell'iniziale sottoscrizione. Queste ultime, sottoscritte ed interamente pagate contestualmente all'erogazione del finanziamento per il tramite della banca titolare dell'operazione, confluiscono nel capitale sociale della Cooperativa.

Il socio ammesso deve inoltre versare:

- il soprapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio;
- la tassa di ammissione annualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione che sarà richiesta al socio quando utilizzerà i servizi della cooperativa.

Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi della Cooperativa.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio e dei requisiti previsti dall'art. 8 che andrà tempestivamente annotata nel predetto libro.

Art. 13 – Obblighi dei soci nei rapporti mutualistici

I soci sono tenuti ad adempiere alle obbligazioni che derivano dai rapporti mutualistici che intrattengono con la cooperativa e, pertanto, a effettuare i versamenti quale contributo relativo ai programmi cui si sono obbligati a partecipare, secondo il piano economico e finanziario predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione determinerà per ciascun esercizio l'eventuale contributo previsto al comma precedente, comunque nella misura massima di euro 2.000.

Art. 14 – Trasferimento delle azioni dei soci

Le azioni dei soci non possono essere cedute con effetto verso la Società ad altri soci senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

A tal fine, il socio che intende trasferire le proprie azioni deve inoltrare apposita domanda al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata o comunicazione di valore equipollente (es. PEC).

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda con le medesime modalità di cui al primo comma.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Contro il diniego, il socio, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale competente per il luogo ove è posta la sede della Cooperativa.

Decorso il termine di cui trattasi, il socio è libero di cedere ad altri soci la propria partecipazione e la società deve iscriverne nel libro soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio.

E' vietata la cessione delle partecipazioni a soggetti non soci.

Pertanto, nel caso in cui non vi siano altri soci che intendano acquistare le partecipazioni da parte del socio che intende alienarle, non potendo questi cederle a terzi, potrà recedere dalla società con preavviso di novanta giorni.

Art. 15 – Recesso

È ammesso il recesso del socio nelle ipotesi in cui, a condizione che lo stesso non abbia favorevolmente concorso alle relative deliberazioni, egli non condivida le decisioni, prese dalla Cooperativa, che comportino:

- a. modificazioni sostanziali e significative dell'oggetto sociale;
- b. la trasformazione della società;
- c. il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d. la revoca dell'eventuale stato di liquidazione;
- e. l'eliminazione delle previsioni attinenti le cause di recesso;
- f. la modifica dei criteri di determinazione del valore della partecipazione in caso di recesso;
- g. le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso del socio è ammesso con preavviso di 90 (novanta) giorni e non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio nella società.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata o comunicazione di valore equipollente (es. PEC) alla Società ed è esaminata dal Consiglio di Amministrazione nel termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento.

Qualora il Consiglio di Amministrazione non ravvisi la sussistenza dei presupposti per l'esercizio del recesso, deve curarne la pronta comunicazione al socio il quale, entro 60 (sessanta) giorni dal suo ricevimento, è legittimato a proporre opposizione avanti il Tribunale territorialmente competente per il luogo ove ha sede la Cooperativa.

Il recesso, qualora non intervenga una delibera di diniego da parte del Consiglio di Amministrazione, esplica ogni effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fermo in ogni caso quanto previsto dagli artt. 18 e 19.

Sulla richiesta di recesso del socio, che non rientra nei casi disciplinati dal comma 1 e fermo restando quanto stabilito dal comma 3, il Consiglio di Amministrazione può deliberarne il recesso a condizione che:

- l'azienda abbia definitivamente estinto tutte le obbligazioni garantite dalla società;
- sia salvaguardata la stabilità patrimoniale.

Art. 16 – Esclusione

L'esclusione del socio cooperatore, può aver luogo:

1. per il mancato pagamento delle azioni sottoscritte;
2. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;
3. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla Cooperativa e per l'esercizio, in proprio, da parte del socio di imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla Cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa;
4. per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici, dall'esercizio di una professione, arte, industria o mestiere, nonché dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
5. per fallimento del socio ovvero per la sua ammissione ad altra procedura concorsuale equipollente;
6. negli altri casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previa intimazione da parte dello stesso al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale competente per il luogo ove ha sede la Cooperativa, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.

Il Consiglio di Amministrazione non può delegare i propri poteri in materia di esclusione del socio.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione del rapporto mutualistico.

Art. 17 – Morte del socio

In caso di morte del socio deve esserne data comunicazione alla Cooperativa mediante lettera raccomandata o comunicazione di valore equipollente (es. PEC).

Qualora non dovesse pervenire alcuna comunicazione, trascorsi cinque anni dall'estinzione dei finanziamenti in essere, si applica il disposto dell'art. 19 comma 2 del presente Statuto.

Gli eredi che siano provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società, su delibera del Consiglio di Amministrazione potranno subentrare nella partecipazione del socio defunto; in questo caso, se gli eredi sono più di uno, è necessaria la nomina di un rappresentante comune.

Qualora gli eredi risultino sprovvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società, hanno diritto alla liquidazione delle azioni fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

Art. 18 – La perdita della qualifica di socio

La perdita della qualifica di socio della Cooperativa si verifica nei casi di recesso, esclusione o morte del socio. Il rimborso delle azioni nei casi previsti dagli artt. 15, 16 e 17 ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificate e comprende il valore nominale delle azioni, escluso quello derivante da attribuzioni gratuite di capitale, ridotto in proporzione alle eventuali perdite imputabili al capitale.

La domanda di liquidazione della quota o di subentro nella qualità di socio deve essere presentata a cura degli aventi diritto al Consiglio di Amministrazione.

Il pagamento deve essere effettuato entro 180 (centottanta) giorni dalla approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si è verificata la perdita della qualità di socio. Tuttavia, qualora vi siano operazioni di garanzia ancora in essere al momento della morte, del recesso o dell'esclusione del socio, il pagamento è effettuato alla cessazione di tali operazioni o successivamente all'estinzione da parte del socio uscente, o degli aventi diritto, di tutte le obbligazioni connesse.

Art. 19 – Liquidazione e rimborso delle azioni

Le sottoscrizioni effettuate a titolo di integrazione di cui all'art. 12, terzo comma, possono essere restituite al socio, in seguito a domanda dello stesso, solo quando il finanziamento è completamente estinto e/o la garanzia collettiva non è più efficace.

Il rimborso di tali somme viene effettuato trascorsi 90 (novanta) giorni dall'approvazione del bilancio d'esercizio per le richieste presentate durante l'anno di competenza del bilancio oggetto di approvazione.

Qualora non venga presentata domanda di rimborso nei cinque anni successivi all'estinzione del finanziamento, i depositi cauzionali e le azioni sottoscritte e relative ai soci o all'operazione di finanziamento restano nella piena disponibilità della Società. Il valore di tali azioni andrà imputato a riserva, fondo riserve straordinarie e volontarie, previo annullamento delle stesse, mentre i depositi cauzionali andranno imputati a sopravvenienze attive o ad altra destinazione secondo i principi contabili adottati.

Art. 20 – Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso la stessa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della partecipazione si sono verificati.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso la stessa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota o per il rimborso delle azioni.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO III - PATRIMONIO E MUTUALITÀ

Art. 21 – Patrimonio sociale

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a. dal capitale sociale variabile e formato dai conferimenti dei soci;
- b. dalla riserva legale;
- c. dall'eventuale soprapprezzo;
- d. dalla riserva straordinaria;
- e. dalla riserva fondo rischi indisponibile;
- f. da donazioni, lasciti ed elargizioni di Enti diversi e da privati;
- g. da contributi dello Stato, di Enti pubblici territoriali e di altri Enti pubblici o privati, sia nazionali che esteri, qualora risulti la piena disponibilità delle risorse da parte della Società;
- h. da eventuali utili d'esercizio portati a nuovo;
- i. da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea o prevista per legge.

Art. 22 – Prevalenza della mutualità

La Cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività nell'ambito della mutualità. Pertanto:

- a. è vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma (compresi i "ristorni"), anche nel caso di scioglimento della Cooperativa, o di cessazione del rapporto sociale, a qualunque titolo ciò avvenga;
- b. è vietata la distribuzione delle riserve della Cooperativa, sia durante la vita della stessa che all'atto del suo scioglimento;
- c. è vietata l'emissione di strumenti finanziari da offrire in sottoscrizione ai soci cooperatori.

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci, va devoluto, ai sensi dell'art. 13, comma 19, del Decreto Legge 269/03, al Fondo di Garanzia Interconsortile al quale la Cooperativa aderisce o, in mancanza, secondo la diversa destinazione ivi prevista.

Art. 23 – Capitale sociale

Il capitale è variabile ed è ripartito in azioni del valore nominale di Euro 52,00 (cinquantadue/00) ciascuna. L'emissione dei titoli azionari è esclusa. Nessun socio può avere tante azioni, il cui valore nominale sia complessivamente superiore al limite previsto dall'articolo 13, comma 13, del Decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269.

Per quanto riguarda l'ammontare del capitale sociale si intendono qui integralmente richiamati gli artt. 2445, 2446 e 2447 del Codice Civile.

Art. 24 – Bilancio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, in conformità alla legge.

Art. 25 – Utili

La delibera sulla destinazione degli utili provvede ad imputarli:

- a. alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento;
- b. alle altre riserve straordinarie e volontarie;
- c. a specifici fondi di bilancio, nel rispetto del divieto di distribuzione ai soci degli avanzi e delle riserve.

TITOLO IV - ORGANI SOCIALI

Art. 26 – Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

A cura del Consiglio di Amministrazione, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo quanto disposto dall'art. 30, l'avviso di convocazione dell'Assemblea è pubblicato su almeno un giornale a tiratura locale o nazionale. In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche affisso presso la sede sociale e le eventuali sedi secondarie nei 15 (quindici) giorni che precedono quello in cui si tiene l'adunanza.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega tutti i soci aventi diritto al voto e all'intervento, e all'Assemblea partecipa la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. Tuttavia in tale ipotesi:

- ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato;
- dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti non presenti dei predetti organi.

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio della Repubblica.

L'Assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Per l'approvazione del bilancio l'Assemblea deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci, nei casi previsti dalla legge.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Art. 27 – Maggioranze costitutive e deliberative

Salvi i casi nei quali la legge stabilisce inderogabilmente una maggioranza diversa, e fermi in ogni caso gli altri limiti di legge, in prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 28 – Intervento in Assemblea e diritto di voto

Possono intervenire all'Assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci che abbiano diritto di voto.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro dei soci ad eccezione dei soci morosi, in ritardo da più di 90 (novanta) giorni con il rimborso dei finanziamenti ricevuti o con fidi revocati, e dei soci falliti o soggetti ad altra procedura concorsuale equipollente.

Ogni socio ha un voto qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Art. 29 – Rappresentanza nell'Assemblea

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci.

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante; essa deve essere conservata dalla Cooperativa. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due altri soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa ancorché non soci.

Art. 30 – Assemblee separate

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 2540, comma 2, del codice civile, le deliberazioni saranno assunte con il metodo delle assemblee separate.

In tal caso, l'Assemblea generale sarà preceduta dalle Assemblee separate, convocate presso le sezioni che verranno istituite ed articolate secondo quanto previsto da appositi regolamenti.

Per tali convocazioni dovranno essere osservate le seguenti formalità:

- le Assemblee separate devono essere convocate con il medesimo avviso dell'Assemblea generale;
- le date di convocazione delle Assemblee separate potranno essere contemporanee, ma comunque la data dell'ultima deve precedere di almeno 8 (otto) giorni quella fissata per la convocazione dell'Assemblea generale;
- anche per le Assemblee separate nell'avviso di convocazione oltre al luogo, al giorno e all'ora della prima convocazione potranno essere indicati il luogo, il giorno e l'ora per la seconda convocazione che dovrà essere di almeno 24 (ventiquattro) ore successiva alla prima;
- nell'avviso dovrà essere chiaramente indicato che le Assemblee separate sono convocate per discutere in merito al medesimo ordine del giorno dell'Assemblea generale e per l'elezione dei propri delegati a questa Assemblea.

Per la partecipazione dei soci alle assemblee separate, per la costituzione e per la validità delle medesime e per le votazioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni stabilite per l'Assemblea generale dalla legge e dagli artt. 26, 27, 28 e 29 del presente statuto.

Ogni socio ha diritto di partecipare all'Assemblea separata della sezione di appartenenza o di farsi rappresentare da altro socio della stessa sezione. I soci con sede in sezioni ove non vi siano almeno 1.000 (mille) soci potranno partecipare all'Assemblea separata della sezione ove ha sede la Cooperativa.

L'Assemblea separata è presieduta dal Consigliere o da altro soggetto delegato dal Consiglio.

Ciascuna Assemblea separata elegge tra i soci presenti tre delegati per esprimere congiuntamente nell'Assemblea generale i voti favorevoli e contrari, nonché le astensioni, manifestati dai soci in relazione a ciascuna deliberazione.

L'Assemblea separata ha il potere di precisare ai propri delegati le questioni da prospettare all'Assemblea generale sulle materie poste all'ordine del giorno.

L'Assemblea separata si avvale di un segretario di propria nomina per la redazione del processo verbale.

Le delibere delle Assemblee separate non possono essere autonomamente impugnate. Per l'impugnazione delle Assemblee generali si applica il comma 5 dell'articolo 2540 del Codice Civile.

Art. 31 – Consiglio di Amministrazione

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di cinque a un massimo di nove membri. La maggioranza dei suoi membri deve essere scelta tra i soci, o tra le persone indicate dai soci persone giuridiche.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per un periodo, non superiore a tre esercizi, stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili ai sensi di legge.

Art. 32 – Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente; il Consiglio può inoltre nominare un Vice-Presidente e può nominare un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio della Repubblica, ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario o qualora ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal Presidente con lettera, telefax o messaggio di posta elettronica da inviare almeno 5 (cinque) giorni prima a ciascun membro del Consiglio e del Collegio Sindacale - ove nominato - o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno 2 (due) giorni prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi membri e tutti i Sindaci effettivi, ove nominati.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per le deliberazioni per le quali la legge stabilisca una maggioranza diversa.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dal Vice-Presidente. Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché sia consentito:

- al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Art. 33 - Sostituzione degli amministratori

Per la sostituzione dei membri del Consiglio di Amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 c.c.

Art. 34 – Poteri di gestione

Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri per la gestione della Cooperativa, e spetta la competenza di adottare le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis c.c., gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio comunale.

Art. 35 - Deleghe

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci ovvero di decisione su aspetti che incidono sui rapporti mutualistici con i soci (ex art. 2544 cod. civ.).

Gli Organi Delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni 180 (centottanta) giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 36 – Presidente del Consiglio di Amministrazione

Al Presidente spettano la firma e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie e amministrative in ogni grado di giudizio.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano al Vice-Presidente.

Il Presidente della Società è eletto tra i membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente:

- convoca, su delibera del Consiglio di Amministrazione, e presiede l'Assemblea dei soci;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri;
- vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e provvede con l'assistenza del Direttore Generale o del Amministratore Delegato, se nominato, alla conservazione dei verbali delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione, e degli altri comitati costituiti;
- accerta che si operi in conformità agli interessi della Società.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vice-Presidente svolge le funzioni vicarie previste dallo Statuto.

Art. 37 – Rappresentanza

La rappresentanza della Cooperativa spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, al Vice-Presidente.

Art. 38 – Compensi e rimborsi

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio. L'Assemblea determina inoltre il loro compenso.

L'Assemblea può anche accantonare a favore dei membri del Consiglio di Amministrazione, nelle forme repute idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

Art. 39 – Amministratore Delegato – Comitato esecutivo

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge, ad un suo componente che assume la veste di Amministratore Delegato o ad un Comitato Esecutivo costituito da alcuni dei suoi componenti.

Il Comitato Esecutivo è composto da non più di tre membri, tra cui il Presidente scelto dallo stesso. Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le attribuzioni e i poteri dell'Amministratore Delegato o del Comitato Esecutivo sono determinati dal Consiglio di Amministrazione anche sulla base di quanto determinato in appositi Regolamenti interni.

La nomina, la durata e la revoca degli stessi sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 40 - Direttore Generale

Il Consiglio di Amministrazione nomina e revoca il Direttore Generale e ne determina i poteri, fermo restando quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto.

Il Direttore Generale partecipa sempre, con parere consultivo, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e ha potere di proposta in materia di concessione delle garanzie. Il Direttore Generale prende parte altresì alle riunioni del Comitato Esecutivo, ove presente, e ha il potere di proposta per le delibere del Comitato medesimo.

Se delegato dal Presidente, rappresenta la Società in giudizio e conferisce la procura ai difensori. In ogni caso, segue l'andamento delle attività giudiziarie ed esprime le proposte al Consiglio di Amministrazione per le decisioni di promuovere o resistere alle liti, nonché per le transazioni.

In caso di assenza od impedimento le funzioni del Direttore Generale sono svolte dal Vice Direttore Generale, se nominato.

Il Direttore Generale, oltre ai poteri espressamente conferitigli dal Consiglio di Amministrazione, deve:

- garantire un'efficace gestione dell'operatività aziendale e dei rischi cui l'intermediario si espone, definendo procedure di controllo adeguate;
- individuare e valutare i fattori di rischio;
- verificare la funzionalità, l'efficacia e l'efficienza del sistema dei controlli interni, provvedendo al suo adeguamento alla luce dell'evoluzione dell'operatività;
- definire i compiti delle strutture dedicate alle funzioni di controllo, assicurandosi che le medesime siano dirette da personale qualificato in relazione alle attività da svolgere;
- definire i canali per la comunicazione a tutto il personale delle procedure relative ai propri compiti e responsabilità nonché i flussi informativi necessari a garantire al Consiglio di Amministrazione piena conoscenza dei fatti aziendali;
- attuare le direttive del Consiglio di Amministrazione per la realizzazione e la verifica della funzionalità dei sistemi informativi aziendali.

Art. 41 – Controllo diretto dei soci

Oltre a quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 2422 c.c., i soci con diritto di voto, quando almeno un decimo del numero complessivo lo richieda ovvero almeno un ventesimo quando la Cooperativa supera il limite di 3.000 (tremila) soci, hanno diritto di esaminare, attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se esistente.

Art. 42 – Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea che ne nomina il Presidente, scelti tra i soggetti di cui all'art. 2397 del codice civile.

I membri del Collegio Sindacale restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e del presente Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ai sensi degli artt. 2403 e seguenti del codice civile.

Il Collegio Sindacale deve assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, delle Assemblee e del Comitato Esecutivo, se istituito.

I membri che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze del Consiglio di Amministrazione decadono dall'ufficio.

I membri del Collegio Sindacale possono operare anche individualmente. I loro accertamenti e rilievi devono essere trascritti nell'apposito libro.

Nella relazione al bilancio il Collegio Sindacale deve indicare quanto richiesto dall'art. 2545 del codice civile in ordine al carattere mutualistico della società.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società per azioni.

Art. 43 – Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti della società è affidata, qualora la stessa non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio e non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, al Collegio Sindacale ed, in tal caso, tutti i sindaci devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'Assemblea, nei casi in cui non ricorrano le fattispecie sopra citate, affida la revisione legale dei conti ad un Revisore contabile o ad una Società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'Assemblea, all'atto della nomina, può, comunque, anche al di fuori delle ipotesi di cui al comma precedente, affidare la revisione legale dei conti ad un Revisore contabile o ad una Società di revisione. Anche in tal caso, i soggetti incaricati devono essere iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Art. 44 – Sostenitori

I soggetti pubblici e privati che intendono sostenere l'attività della Società per il conseguimento del suo oggetto vengono iscritti, su loro richiesta e previa approvazione del Consiglio di Amministrazione, in un apposito albo dei sostenitori tenuto dalla Società senza formalità estrinseche.

I sostenitori possono versare contributi e rilasciare garanzie alla Società, purché non finalizzati a singole operazioni.

I sostenitori non acquistano la qualifica di soci e non hanno in alcun caso titolo per conseguire la garanzia della società nelle operazioni di credito, né in genere per fruire dell'attività sociale.

TITOLO V - SCIOGLIMENTO LIQUIDAZIONE DEVOLUZIONE

Art. 45 - Scioglimento

La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'Assemblea delibera o accerta lo scioglimento della Cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete al Consiglio di Amministrazione.

In tutte le ipotesi di scioglimento, il Consiglio di Amministrazione effettua gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi. L'Assemblea nomina i liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della Cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Art. 46 - Devoluzione

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale effettivamente versato dalle imprese consorziate, va devoluto, ai sensi dell'articolo 13, comma 19, del Decreto Legge 269/03, al Fondo di Garanzia Interconsortile al quale la Cooperativa aderisce o, in mancanza, secondo la diversa destinazione ivi prevista.

Art. 47 - Clausola Arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un Collegio Arbitrale composto di tre (3) membri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha sede.

Gli arbitri così nominati designeranno il Presidente.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del Presidente del collegio arbitrale.